

N. R.G. 9383/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi

Presidente

dott. Laura Renda

Giudice

dott. Antonella Vittoria Balsamo

Giudice Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9383/2015**

PROMOSSA DA

LEONE VINCENZO (C.F. **LNEVCN61M03F258K**), quale titolare della impresa omonima, elettivamente domiciliato in Catania Via Imbriani 228 presso lo studio dell'avv. Graziella Di Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Borrometi giusta procura in atti;

ATTORE

CONTRO



SZL -SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE- (C.F. **01513940880**), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Battiati Via Barriera Del Bosco, 10 presso lo studio dell'avv. Chiara Parasiliti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Francone giusta procura in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2016 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17.6.2015, Leone Vincenzo, titolare della ditta individuale omonima, adiva il Tribunale di Catania –sezione specializzata delle imprese- e premesso che con atto pubblico del 21.6.2012 era stata costituita una associazione temporanea di imprese tra la SEAF s.r.l., la Z-Costruzioni s.r.l. e l'odierno attore, avendo concorso alla gara pubblica indetta dall'ANAS per l'affidamento dell'appalto dei lavori sulla S.S. 124 Siracusana con designazione quale capogruppo di SEAF s.r.l. e che con delibera assembleare del 22.12.2014 la società consortile veniva sciolta avendo durata fino al 31.12.2014 e non avendo lavori da eseguire, esponeva che con successiva delibera del 22.5.2015 l'assemblea escludeva Leone Vincenzo da socio della consortile per conflitto di interesse e grave inadempimento

Lamentava la illegittimità della delibera di esclusione in quanto emessa in carenza di potere giacchè, una volta intervenuta la liquidazione, l'assemblea dei soci non aveva alcun potere trasferendosi gli atti di gestione alla competenza dei liquidatori e comunque ne contestava le addotte motivazioni. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della impugnata delibera di esclusione da socio con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la SZL- società consortile a r.l. in liquidazione- per eccepire la incompetenza del Giudice adito stante la clausola compromissoria prevista dall'art.28 dello statuto secondo cui erano devolute ad un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove aveva sede la società, tutte le controversie che sarebbero



insorte fra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci relativi al rapporto sociale ad esclusione di quelli per i quali la legge prevedeva l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Rileva altresì che con lo scioglimento della società la clausola compromissoria non era venuta meno non prevedendo lo statuto alcuna limitazione in tal senso mentre nel merito deduceva la infondatezza delle avanzate censure e la legittimità dei motivi di esclusione da socio.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario adito in considerazione della clausola compromissoria contenuta nell'art.28 dello Statuto della società consortile convenuta, eccezione tempestivamente proposta dal convenuto ai sensi dell'art.819 ter c.p.c. con la comparsa di risposta depositata 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione.

La surriferita clausola testualmente recita: "Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente".

Posto che nella specie si controverte sulla legittimità della delibera di esclusione dell'attore da socio della consortile, dunque di controversia tra socio e società, l'odierna controversia rientra nella previsione arbitrale di cui alla citata clausola dello statuto.

Né rileva, al fine di escludere la efficacia della citata clausola, che la delibera sia stata adottata dall'assemblea dei soci dopo che la società era stata posta in liquidazione, in assenza di una specifica previsione che escluda la efficacia della clausola compromissoria dopo che la società sia stata posta in liquidazione.

Anzi tale interpretazione restrittiva può ritenersi esclusa dalla interpretazione testuale del citato art.28 dello statuto che fa riferimento anche alle controversie con i liquidatori ciò dunque presupponendo che la clausola arbitrale si applichi anche per le controversie sorte durante il periodo di liquidazione della società.

Né la società in liquidazione perde la sua soggettività giuridica, come erroneamente ritenuto dalla difesa dell'attore, atteso che ciò si verifica solo a conclusione della liquidazione con la cancellazione dal registro delle imprese.

Infine la presenta controversia non rientra nell'ambito di una materia sottratta agli arbitri in quanto



non investe né interessi generali, essendo la delibera di esclusione del socio attinente a interessi particolari, né riguarda norme inderogabili, né si verte in materia di iniziativa giudiziaria non riservata alle parti (cfr. Cass. 30 ottobre 2012, n.18671).

Va, dunque, affermata la competenza degli arbitri a decidere la controversia in questione stante la validità ed efficacia della clausola compromissoria sopra riportata e conseguentemente va dichiarata la incompetenza del Giudice adito in favore del collegio di arbitri come previsto dallo statuto sociale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della attività difensiva spiegata ed in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.9383/2015 R.G., dichiara la incompetenza del Giudice ordinario stante la convenzione di arbitrato stipulata fra le parti;

-condanna Leone Vincenzo al pagamento in favore di SZL- società consortile a r.l. in liquidazione- delle spese processuali che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, il 17 novembre 2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Antonella Vittoria Balsamo

IL PRESIDENTE

dott. Adriana Puglisi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

